



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 62 del 17/12/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il **SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA**, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **58** del **17/12/2019**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GALLI GIOVANNI** – nella sua qualità di **SINDACO**, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Ancora Martina, Corsini Fausto, Baldaccini Stefano.

Risultano presenti gli Assessori: Rita Zanantoni

Successivamente il **SINDACO** introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Presente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Assente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Assente
ZANANTONI RITA	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 2

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta è pervenuto n. 1 emendamento presentato dal gruppo Consiliare “Marano Energie in Comune”, secondo quanto disposto dall’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, tale da non alterare gli equilibri di Bilancio, il cui testo si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

PREMESSO inoltre che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.
- all’articolo 162, comma 1, prevede che “*Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 75 in data 22/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del D.U.P. 2020 - 2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 in data 05/11/2019, ha approvato il Documento unico di programmazione 2020 – 2022;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 90 in data 19/11/2019, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 - 2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 - 2022;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P., con propria deliberazione n. 91 in data 19/11/2019, esecutiva ai sensi delle vigenti normative, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento Comunale di contabilità vigente;

VISTI:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell'Unione di comuni Terre di Castelli relativo all'esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 12.11.2019 di approvazione delle tariffe dei **servizi non a domanda individuale**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 19.11.2019 relativa all'approvazione ed alla conferma delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione pari al 17,14%**;

PRESO ATTO inoltre, in materia tributaria dei seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale presentata in questa stessa seduta di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'**Imposta Municipale Propria e del Tributo sui Servizi Indivisibili** per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 12.11.2019, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 19.11.2019, con la quale sono state approvate le **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche** per l'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 19.11.2019, con la quale sono state approvate le **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni** per l'esercizio 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 45 del 18.12.2018 di approvazione del regolamento per la disciplina della **Tariffa rifiuti corrispettiva** di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le cui tariffe per l'anno 2020 saranno oggetto di successivo atto di approvazione, entro i termini fissati da norme statali, dopo la definizione da parte di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti per l'ambito zonale di Marano sul Panaro per l'anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale presentata in questa stessa seduta con la quale è stata disposta una modifica al Regolamento inerente l'Addizionale Comunale Irpef, approvato con propria deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2007, disponendo dall'anno 2020 di aumentare l'aliquota da 0,6 a 0,8 punti percentuali e la soglia di esenzione da € 10.000,00 a € 13.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

VISTO l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2020/2022 non sono previste entrate, derivanti dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni, destinati a finanziare spese correnti come consentito dalla suddetta normativa;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*” (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 rispetta i limiti di spesa previsti dalle summenzionate disposizioni legislative

VISTO inoltre l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2017 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2018
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

RILEVATO che la norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, Dl n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, [comma 1](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

DATO ATTO che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio.

RILEVATO che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

VISTO l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le

- amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
 - commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
 - comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
 - comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
 - articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

RILEVATO che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dai commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012;

DATO ATTO che, sulla base del D.Lgs. 118/2011 l'accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è stato calcolato per il triennio 2020-2022 con il metodo della media semplice (media rapporti annui) avendo a riferimento alla dimensione degli stanziamenti delle entrate, alla loro natura e all'andamento delle riscossioni nei cinque esercizi precedenti (2014-2018);

DATO ATTO altresì che al bilancio di previsione vengono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- a) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133;
- b) Programma degli incarichi per l'anno 2020, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del sopra citato D.L. 112/2008;

DATO ATTO inoltre che non risultano aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che la discussione in merito al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed all'emendamento proposto dal Gruppo consiliare "Marano Energia in comune" è contenuta nel verbale relativo al punto n. 2) all' o.d.g. e che la sua registrazione è depositata presso l'Ufficio della Segreteria comunale e pubblicata sul sito web del Comune di Marano sul Panaro;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 allegato "B" alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

UDITA la proposta del Sindaco dott. Giovanni Galli di mettere in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo consiliare "Marano Energie in Comune";

CON VOTI unanimi favorevoli, espresse in forma palese

DELIBERA

di approvare l'emendamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 presentato dal Gruppo consiliare "Marano Energie in Comune" in data 12/12/2019 prot. n. 9372 il cui testo si allega al presente atto;

SUCCESSIVAMENTE i Capigruppo formulano le proprie dichiarazioni di voto in merito al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- Consigliere Gian Luca Gianaroli ("Uniti per Marano"): "Per quanto espresso poco fa, esprimiamo una valutazione negativa, in quanto le scelte del passato condizionano molto la struttura di questo bilancio, che ci riserviamo di valutare";
- Consigliere Stefano Baldaccini ("AMArano"): "Ci asterremo perché vedremo se poter dare la nostra fiducia in corso d'opera";
- Consigliere Christian Tondi ("Marano Energie in Comune"): "Siamo favorevoli in quanto questo bilancio presenta notevoli punti positivi";

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Gianaroli e Leonelli) ed astenuti n. 1 (Consigliere Baldaccini), espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'emendamento sopra approvato, e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
---	--	---	-----------------------------	-----------------------------

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.326.939,18			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		14.262,00	14.262,00	14.262,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.467.351,00	3.462.781,00	3.468.136,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.152.502,00	3.109.590,00	3.098.745,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>120.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		300.587,00	387.707,00	369.462,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	-48.778,00	-14.333,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI					

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	48.778,00	14.333,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>48.778,00</i>	<i>14.333,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		247.021,00	4.483.318,00	1.538.873,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	48.778,00	14.333,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per	(-)		0,00	0,00	0,00

Riscossione crediti di breve termine					
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		247.021,00	4.434.540,00	1.524.540,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per	(-)		0,00	0,00	0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

- 2) Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- 3) di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di approvare i prospetti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011:
 - Risultato di amministrazione presunto;
 - Fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Limiti di indebitamento;
 - Utilizzo di contributi da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - Spese per funzione delegate dalle regioni;
- 5) di approvare il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e la Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021;
- 6) di dare atto che in seguito all'approvazione del piano economico finanziario di gestione del servizio da parte di Atersir si procederà ad approvare le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva, entro i termini fissati da norme statali;
- 7) di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 non sono previste entrate derivanti dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni destinati a finanziare spese correnti;
- 8) Di dare atto, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.L. n. 112/2008:
 - che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.
 - che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;
- 9) Di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012;
- 10) di prendere atto che dall'anno 2020 l'aliquota dell'**Addizionale Comunale Irpef** è corrispondente a 0,8 punti percentuali, come da deliberazione di G.C. n. 105 del 4.12.2006, e secondo quanto disposto dal regolamento approvato con propria deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2007 modificato con Deliberazione di quest'organo in data odierna, e che la soglia di esenzione è pari ad € 13.000,00;

- 11) di dare altresì atto che la modifica Regolamentare citata al precedente punto 10 è da considerarsi integrazione sostanziale e fattiva alla Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, approvata in questa stessa seduta, e alla Nota integrativa approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione 90 del 19/11/2019 e oggetto anch'essa di approvazione in questa seduta;
- 12) di dare atto altresì che al Bilancio di previsione sono allegati: il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133 e il Programma degli incarichi per l'anno 2020, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del sopra citato D.L. 112/2008;
- 13) di dare atto che non sussistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, di cui all'art. 172, c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 14) di confermare per l'esercizio 2020 le misure delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori comunali in vigore;
- 15) di allegare, quale parte integrante e sostanziale al presente atto il parere dell'Organo di Revisione,
- 16) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 17) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- 18) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Gianaroli e Leonelli) ed astenuti n. 1 (Consigliere Baldaccini), espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA